CONSULTAZIONE

sul

PROCEDIMENTO PENALE

PROMOSSO CONTRO I SIGNORI

Ingegnere **GIO. LUCA DE-KATT**, Ingegnere **CAMILLO FERRUA**

E SIGNORI

ZACCARIA WILLIAMS e **JAMES TAYLOR**

avanti la Sezione di Accusa

DELLA CORTE D'APPELLO

DI CAGLIARI

CONSULTAZIONE

I sottoscritti consulenti richiesti del loro voto nell'interesse del signor ingegnere Gian Luca De Katt sul procedimento penale promosso contro il signor Ferrua Camillo, R. Ingegnere alle Miniere, l'anzidetto sig. De Katt e Williams Zaccaria e Taylor James, imputati

« Il Ferrua, come *autore*, il De Katt come *agente principale*, e il Williams e il Taylor come *complici di falsità sostanziale* e di *data* nel» l'estensione di un atto del proprio ministero, per avere il primo, col » concorso immediato ed efficace del secondo, e colla complicità del terzo » e quarto, steso nella suddetta sua qualità di R. Ingegnere delle Mi» niere di Sardegna, sotto la data del dì 12 luglio 1868, un Processo ver» bale, in cui ha fraudolentemente esposti come veri fatti falsi, affermando » di essersi nel dì 8 dell'ora ricordato mese personalmente trasferito, » insieme con i predetti individui sottoscritti al verbale, nelle Miniere » denominate *S. Ega Porceddu e Sedda des is Modiggis*, ed aver colla » presenza dei medesimi, nello scopo di dichiarare scoperte le due Mi» niere di piombo e di zinco ivi esistenti, visitato, misurato e classi» ficato i lavori in detto atto ordinatamente indicati, secondo la loro » natura e qualità, eseguiti dalla Società esploratrice, di cui era il De Katt » rappresentante. »

Dopo avere presa esatta cognizione degli atti del processo, cioè del menzionato processo verbale, degl'interrogatorî degl'imputati, delle deposizioni testimoniali riassunte, della perizia fiscale, degli altri documenti, delle requisitorie del Procuratore del Re e dell'ordinanza della Camera di Consiglio;

Credono potersi esaminare, benchè all'identico effetto, le seguenti quistioni:

1° I principî del diritto, e le disposizioni del Codice Penale su i reati di falso, escludono il concetto di falsità punibile nella *Relazione*,

che piacque chiamar *Processo Verbale*, compilata dal sig. Ingegnere Ferrua nel dì 12 luglio 1868, sia a riguardo degli estremi o delle condizioni richieste a costituire il reato di falso, sia per la speciale natura od effetti giuridici dell'atto incriminato?

2° Concorrono nella Relazione anzidetta i caratteri dell'*atto pubblico*, o di uno degli atti del proprio ministero di pubblico ufficiale contemplati nell'art. 342 del Codice Penale?

3° Dai fatti già stabiliti e raccolti nell'istruttoria fiscale risultano forse provati il dolo e l'intenzione di delinquere negli autori di quell'atto, o invece la loro perfetta buona fede, e il niun interesse a commettere il grave reato, che forma il soggetto dell'imputazione?

Atteso l'intimo nesso che hanno tra loro le enunciate quistioni, e la reciproca influenza degli elementi di fatto e delle nozioni di diritto, gioverà un esame complessivo delle medesime, per formolare la conclusione del presente parere.

1. Nel IV Titolo del Codice Penale Italiano riguardante i *Reati contro la Fede Pubblica*, il capo 2° prevede e punisce quelli di *falsità scritturale in atti pubblici ed in scrittura di commercio e privata.*

Gli art. 341 e 342 considerano il falso commesso da chi sia rivestito della qualità di *pubblico ufficiale*, distinguendo i casi di *falsificazione materiale* o quelli costitutivi del *falso morale*, secondo le notissime tradizioni della scuola, ben potendo un ufficiale pubblico *materialmente* contraffare, supporre od alterare la scrittura di un atto, e potendo invece lasciare intatta e verace la materialità dello scritto, deponendo in esso disposizioni, convenzioni o dichiarazioni sostanzialmente contrarie al vero, cioè affermando come veri fatti falsi o in qualche parte dal vero difformi.

Secondo gli elementari principii sulla materia le condizioni costitutive del reato di Falso sono tre: *l'alterazione della verità, l'intenzione dolosa, cioè l'animus sceleris,* ch'è l'elemento intellettuale di ogni reato, ed infine la *realtà o possibilità di un danno.* La nota definizione del giureconsulto FARINACCIO: *Falsitas est immutatio veritatis in alterius praejudicium facta*, ed il principio desunto dalla legislazione romana: *Non punitur falsitas, quae non solum non nocuit sed nec erat apta nocere,* riassumono chiaramente gli estremi anzidetti, ai quali è d'uopo aggiungere il canone della interpretazione ristrettiva delle leggi penali, che cioè, sia punibile il solo Falso espressamente contemplato dalla legge;

mentre ogni altra irregolarità o vizio possono ben essere un fatto biasimevole avanti la morale, ed anche un principio di frode, ma non costituire *reato di falso,* nè quindi cadere sotto la sanzione della legge penale.

2. Passando da questo cenno della dottrina all'applicazione da farsene al caso del signor De Katt e compagni, è innanzi tutto da notare che la querela del Croso del dì 24 dicembre 1868 si limitò semplicemente ad impugnare che la visita alle Miniere Sega Porceddu e Sodda des is Modiggis non fosse stata fatta nel giorno 8 luglio del 1868, ma non contrastò la verità che fosse avvenuta in altro giorno, nè che i fatti nel così detto Processo Verbale contenuti fossero falsi. La stessa requisitoria del Pubblico Ministero è fedele nella prima parte alle deduzioni del querelante, in quanto che ammette per *pienamente falsa* la data della detta visita, e poi aggiunge del pari la falsità sostanziale scrivendo: *Ma il verbale 12 luglio 1868 constatato falso nella data apposta e supposta nell' atto di ricognizione è tale anche nella sua sostanza, dacchè afferma una visita non eseguita effettivamente dall'Ingegnere, e contiene dati esagerati non verificati dal medesimo sopra luogo, ma solo somministrati dagl' interessati.* Ora era evidentemente superfluo occuparsi della esattezza della data per chi, accusando, credesse all' esistenza di un falso sostanziale, poichè la falsità della data non sarebbe in questo caso un atto criminoso separato; ma una delle mendaci menzioni del così detto verbale falso.

Infatti, a che limitarsi a ricercare se sia o non vera la data della visita nel dì 8 luglio, quando il Pubblico Ministero vuol sostenere che nè in questo nè in altro giorno la detta visita fu fatta?

Peraltro, seguendo l'accusa in questo sistema di disgiungere la *data* del supposto verbale dagli elementi o *dati contenuti in esso,* e dal fatto della visita, è da notare che le vantate prove testimoniali non escludono il fatto della eseguita ispezione alle Miniere, ma soltanto ne lasciano alquanto indecisa ed indeterminata l' epoca precisa.

Infatti, i numerosi testi introdotti dalla parte querelante a solo fine di provare che la ispezione non fu fatta nel dì 8 luglio, essendo la maggior parte lavoranti alle Miniere, depongono di non *aver veduto passare l' Ingegnere Regio per misurare terreni, praticare visite ecc.*, nei mesi di maggio, giugno e luglio; ma gli stessi depongono, ciò che pure potrebbe essere sottinteso, che la loro testimonianza riflette soltanto i giorni di lavoro, perchè nei festivi gli operai costumano di entrare in

città, sia per le pratiche religiose, sia per cercare qualche divertimento. Ma altri testi più notevoli, e che furono in grado di ben vedere il De Katt, l'Ingegnero Regio e i due testi che l'accompagnarono, asseriscono, senza ombra di sospetto, che la ispezione ebbe luogo in giorno di festa, ed alcuni indicano il dì 28 giugno. E queste testimonianze sono nella sostanza identiche, poichè consultando il calendario dell'anno 1868 si trova che il dì 28 giugno era propriamente l'ultima domenica del mese. I testi rammentati sono: l'Aviotti, il cottimista Antonio Borsini, Ferdinando Zaccagna e l'Ingegnere Del Verme. — Quando si reputassero opportune maggiori testimonianze la Sezione di accusa potrebbe ordinare l'interrogazione di altri numerosi testimoni. Questi sono: Manca Francesco, guardia, che preparò le lampade con le quali si entrò nella galleria della Miniera; Pisano Trani Antioco, che trovandosi nel cantiere Garibaldi quando vi entrarono quelli che ora sono imputati, ne seppe il nome dal Zaccagna, che secolui stava. Eguale circostanza possono esporre i minatori Bogai Tommaso, Pano Antonio, Sorenti Parino, i quali avevano personale conoscenza degl'imputati. Così pure della visita fanno testimonianza, e senza contraddizioni, il falegname Madeddu Giuseppe, Puddu Efisio minatore, Gerardi Antonino, Pellegrinelli Luigi, Ferrari Bortolo, Pinna Salvatore, Puddu Giovanni.

Ma sopra ogni altra è importantissima la deposizione già acquisita al processo dell'ingegnere F. Del Verme che parlò cogl'imputati nel dì 28 giugno nelle vicinanze delle Miniere, e seppe dal labbro del Ferrua l'oggetto della visita. Quindi nessuna contraddizione appare tra le deposizioni dei primi testi e dei secondi, e soltanto non ci è dato di nascondere un doloroso senso di sorpresa nello scorgere con quanta asseveranza e Pubblico Ministero e Camera di Consiglio si affrettino ad ammettere per repugnanti tra loro testimonianze che invece si accordano e si completano. Egli è vero che gl'imputati nei loro interrogatori non furono pienamente concordi circa un'epoca indiscutibile. Il signor De Katt disse che si procedette alla visita verso i primi di luglio, e ricordò che fosse domenica, e quindi volle indicare certamente il 28 giugno. Il Ferrua dichiarò che se aveva scritto il dì 8 luglio, la visita aveva dovuto seguire in detto giorno, ed evidentemente fece questa deduzione non sapendosi dar conto di un'allegazione scritta, a cui egli voleva prestar fede. Williams e Taylor dedussero che la visita avvenne sul cadere di giugno ed in giorno di domenica. Quest'ultimo indicò precisamente il giorno 28. Se si pon mente alla coincidenza degl'interrogatori del signor De Katt, del Williams

e Taylor con gli esami testimoniali, e si considera il modo dubitativo col quale il Ferrua rispose sulla data della visita, è evidente la loro veridicità, nè vi ha alcun sospetto di dolo da sollevare. Chi è che non comprende che se il signor De Katt, che pur l'accusa qualifica per agente principale e che quindi avrebbe dovuto provocare la mala opera del Ferrua o de' complici, avesse voluto far certificare di una visita non mai avvenuta, non si sarebbe trovato in contraddizione col Ferrua nè avrebbe risposto in modo da rettificare l'errore di data contenuto nel così detto verbale incriminato?

Qui si parla di *errore*, e di questo ben si possono cercare le prove, quando si consideri che la *data* del così detto verbale è del 12 luglio, e che, avvenuta la visita nel dì 28 giugno o nel dì 8 luglio, sempre trascorse un termine più o meno lungo tra la eseguita ispezione ai lavori e la relazione di questi fatta dal Ferrua.

In fine è un fatto positivo e sicuro, che vien confermato anche da altre pruove dirette, che il 28 giugno era seguita la ispezione dei lavori alla Miniera, la quale il Caloru vorrebbe togliere con l'aiuto di potenti protettori al De Katt. Ciò è tanto vero, che risulta dai Registri dell'Impresa Calvo acquistati dal Giudice Istruttore, come da documento esistente agli atti, che il Ferrua stette ad Iglesias dal dì 25 giugno al dì 3 luglio. Il Ferrua fece l'opportuna relazione il dì 12 luglio 1868.

3. Ora è il tempo di apprezzare nel suo vero valore lo scritto incriminato per poi scendere alla disamina di quale effetto dannoso potesse mai produrre.

Il Pubblico Ministero e la Camera di Consiglio, non che lo stesso imputato Ferrua, lo appellano un verbale; se tal sia si vedrà appresso. Supposto che fosse un verbale non conterrebbe alcuna falsità sostanziale. Non vi ha alcuna legge che vieti il fatto di compilare un verbale dopo qualche giorno dalla ricerca dei fatti che deve constatare. L'uso costante poi comandato da una materiale necessità vuole che i fatti raccolti in certo malagevoli condizioni sieno conservati prima per sommi capi, e quindi svolti e rivestiti della forma tecnica o legale, alla quale si deve attenere chi scrive, in ragione di qualche ufficio o prestazione di opera. Così quotidianamente accade che tutte le perizie, le relazioni ed anche i verbali dei dibattimenti penali sieno prima sommariamente raccolti, e quindi nella voluta forma estesi.

Or dopo che è indubitabilmente provato che il Ferrua si recò alle Miniere, e che quindi aveva l'obbligo di scrivere una relazione, accadde

che il medesimo compilò di suo pugno la minuta. In questa scrisse: *Recossi il sottoscritto il dì* 28 *c. m.* ecc. In appresso egli modificò tale minuta nella parte narrativa, e ne diè a fare una copia all'impiegato Rivas, addetto all' Ufficio delle Miniere. Questi copiando lo scritto del Ferrua in un giorno del mese di luglio, dovette interpretare il *c. m.* per mese corrente, anzichè per mese caduto, e quindi trovando inconciliabile col giorno in cui scriveva, o reputando errata la data del dì 28, dovette in buona fede correggerla col sopprimere il numero 2. Questa logica spiegazione e questo fatto sostanzialissimo nella specie, e da cui in un istante resterebbero dileguate le ombre tra le quali si aggira l'accusa, potrebbero essere appurate dal magistrato della Sezione di accusa, a cui compete il potere di ordinare questa più ampia istruzione.

Ma anche indipendentemente dal luminoso discarico che renderebbe manifesta la causa di un errore accidentale del copista, e quindi la pienissima buona fede degl' imputati; quando anche si creda trattarsi di un verbale in cui siasi menzionato una data non vera, indicandosi un giorno per l' altro, una tale circostanza non costituirebbe una *falsità criminosa*. Questa alterazione, non denaturando la sostanza dell'atto, non costituisce il Falso quando essa è tale che non potrebbe addurre alcun pregiudizio. Lo CHAUVEAU conferma questa dottrina nella sua THEORIE DU CODE PÉNAL, Chap. XXIII *du faux en écritures publiques*, n° 1568, ove scrive: « il est nécéssaire que le fonctionnaire ait agi avec intention » de nuire, que les clauses alterées soient substantielles et qu'il puisse » en résulter quelque préjudice pour autrui: ainsi lorsque l'altération » faite après coup dans un acte commise sans fraude et par exemple » pour rectifier une énonciation inexacte, lorsqu'elle porte sur des men- » tions qui sont étrangères à la substance de l'acte elle ne peut de- » venir la base du crime de faux. C'est ainsi (n° 1569) qu'il a été » jugé que le notaire *qui substitue une fausse date à la date véritable du* » *contrat de vente* ne commet point un faux punissable, si cette sub- » stitution a eu pour motif unique qu'il n'avait point d'argent pour » payer les droits d'enregistrement à l'instant où l'acte aurait dû être » présenté au bureau du receveur, et s'il n'avait changé la date que » pour faire courir un nouveau délai pour remplir cette formalité ». Questa dottrina risulta esattissima dallo stesso testo dell'articolo 342, in cui si parla della pena contro l' uffiziale pubblico che *rogando o stendendo atti del suo ministero ne ha fraudolentemente alterata la sostanza o le circostanze, sia scrivendo disposizioni o convenzioni diverse*

da quelle che fossero state dettate, distese o concordate dalle parti, sia dichiarando come fatti veri quelli che non lo furono. Ora, l'alterazione della data allora soltanto potrebbe cadere sotto la repressione sanzionata nel detto articolo, quando fosse da per sè capace di produrre un pregiudizio, ma altrimenti essa non è punto incriminabile. Che non ne poteva scaturire alcun danno sarà appresso dimostrato: ora giova provare che il così detto verbale non contiene fatti non veri.

Il Pubblico Ministero e la Camera di Consiglio, supponendo la visita non fatta, vogliono desumere da una lettera del De Katt del dì 4 luglio, con la quale questi trasmetteva all'ingegnere Ferrua alcuni dati sulle Miniere richiesti per compiere il rapporto, la prova che quest'ultimo riferiva fatti non accertati con visita locale, ma saputi per informazione della parte, ed obbiettano che se *l'ingegnere si fosse recato alla visita e ricognizione di quei lavori nell'8 luglio, perchè richiedeva egli quei dati al De Katt il 4 del detto mese in prevenzione della sua verifica?* L'obbiezione scomparve, dopochè fu provato che la rivista seguì prima; ma è utile avvertire che il sig. De Katt colla sua lettera somministrava soltanto sei appunti, mentre la relazione dell'Ingegnere ne contiene quarantasette, e che i detti sei dati non erano essenziali alla sostanza dello scritto tecnico del Ferrua, che per legge doveva contenere la sola ispezione dei lavori. Quanto in esso è allegato per superfluità, non costituendo la sostanzialità dell'atto, non potrebbo essere l'oggetto di una imputazione di falso. Ma quando anche i detti appunti costituissero l'essenza della relazione, era indispensabile all'Ingegnere l'ottenerli dai ricercatori della Miniera. Infatti, come potrebbe egli sapere quanto minerale fu estratto da una galleria? Egli non calcolerebbe giustamente, se volesse desumere codesta quantità dall'ampiezza della galleria; imperocchè si potrebbe avere estratto pietrame e non minerale o l'uno e l'altro, ma in diverse proporzioni.

Si dica lo stesso riguardo all'altro dato degli operai impiegati nei lavori, che il Pubblico Ministero dice con gli altri dati *esagerato.*

Egli crede poter desumere codesto giudizio da una Perizia fiscale, e specialmente dal quesito 5° in essa formulato per sapere la quantità ed il valore della produzione mineraria. Ma tale quesito è errato, perchè fondato sopra un erroneo numero di 200 operai, che si ritengono impiegati al lavoro, mentre il ricercatore della miniera ne impiegò soltanto centoventi a quella di calamina, avendone adoperati invece dugento all'altra detta Galena. Dunque l'Istruttore cadde in equivoco, ed

è naturale che variati i fattori di un calcolo, debbono esserne anche diversi i risultamenti. Peraltro ognuno sa che la diversità di criterii degli uomini tecnici non può mai somministrare argomento di falsità.

L'oggetto della relazione era di rilevare la esistenza di una miniera, ora si fa manifesto che nessuna discrepanza vi ha fra il parere del Ferrua e quello dei periti fiscali, i quali chiudono il loro giudizio con le seguenti parole: *Noi in breve conchiudiamo che la Miniera di S. Giovannino ha innanzi a sè un brillante avvenire.* Questa sostanziale concordanza tra le conclusioni della Perizia del Ferrua e della Giudiziaria esclude la esistenza nella prima di una falsità sostanziale. Se fossero stati falsi gli elementi essenziali della medesima ne dovevano scaturire opposte conseguenze; ed invece l'uno e gli altri periti ammettono e prendono le stesse conclusioni, perchè il Ferrua aveva abbondato nell'introdurre nella sua Relazione elementi non necessari e che non ne viziavano punto il contenuto.

3. Spiegato l'errore della data, provata l'avvenuta visita, nonchè la sostanza dei fatti contenuti nel così detto verbale, ed in fine svolta la dottrina di diritto, che l'alterazione della verità della data non costituirebbe il falso sostanziale, è per i sottoscritti doveroso il determinare la vera natura dell'atto stato compilato dal Ferrua colla testimonianza del Williams e Taylor e con l'intervento del sig. De Katt.

Il Pubblico Ministero o la Camera di Consiglio, anzichè dirlo un verbale, dovevano ricercarne l'importanza tecnica ed amministrativa nella legge sulle Miniere. Dai principî della medesima avrebbero veduto mancare nello scritto incriminato l'estremo essenziale di una *scrittura attributiva di diritti* e quindi *atta a produrre danno;* e senza più mancare ad essa il carattere di un atto pubblico. Questa imperdonabile lacuna è uopo sollecitamente colmare.

4. La legge del 20 novembre 1859, che trae la sua origine dall'Editto del dì 30 giugno 1810, molto si discosta dai principî del diritto romano ed introduce alcuni notevoli cambiamenti nella memorabile legge francese del dì 21 aprile 1810, alla quale nelle sue norme fondamentali si accosta. A Roma da principio le Miniere furono considerate come una dipendenza della proprietà di superficie, e quindi erano di dominio privato. (LL. 7 S.° 17 D. *solut. matrim.* 2 e 6 ibid: De *adquir. rer. domin. Inst. Iust.* S° 9. *De rer. divis.*) Ben tardi e dopo l'estensione delle conquiste, che insegnarono ai Romani di essere le Miniere sorgenti di ricchezze per molte nazioni, si pensò a concedere allo stato un diritto

sulle Miniere. Così la legislazione imperiale racchiude la riserva a favore dello Stato della polizia delle medesime, ed il diritto di dare, rifiutare, e modificare il permesso di ricercarle o coltivarle. La legislazione francese, fondata specialmente sull' idee dell' Imperatore, distingue in fatto di Miniere una proprietà di superficie ed un'altra di sottosuolo, e riconosce la prima per l' interesso privato e la seconda per quello dello Stato. La legislazione italiana del 1859 ormando la francese fa pure delle miniere una *proprietà nuova, perpetua, disponibile e trasmessibile*, separata dalla superficie; attribuisce al governo la potestà di dare il permesso di ricercarle; riconosce a favore del proprietario del terreno l' azione per i danni cagionati dai lavori di ricerca con facoltà di chiedere una idonea cauzione precedente l' epoca del cominciamento dei lavori. Richiede un Decreto del Ministro, previa ispezione locale di un Ingegnere delle Miniere da delegarsi dal Prefetto, o previo altresì il parere del Consiglio delle Miniere, per potersi una Miniera dichiarare *scoperta* e suscettiva di formare oggetto di una concessione. Queste solennità sono prescritte dall'articolo 35 della legge, che qui testualmente si riferisce:

« Quando l' esistenza della Miniera e la possibilità della sua colti-
» vazione saranno sufficientemente riconosciute, sulla domanda che gliene
» verrà fatta, od anche d' ufficio, se sarà trascorso il termine prefisso
» alle ricerche, il governatore commetterà all' Ingegnere dello Miniere
» di recarsi sul luogo per ivi procedere in contraddittorio del ricerca-
» tore all' *ispezione dei lavori*.

» La Miniera sarà dichiarata scoperta e concessibile con decreto del
» Ministro dei Lavori Pubblici *sulla relazione dell' Ingegnere suddetto*,
» dopo sentito il parere del Consiglio delle Miniere. »

Infine la legge attribuisce allo scopritore o suoi aventi diritto (art. 40) una preferenza sopra gli altri concorrenti nella concessione alla Miniera, *allorquando l' Amministrazione riconoscerà che essi riuniscano le condizioni richieste* dall' articolo 38 della legge medesima, cioè: *la giustificazione delle condizioni necessarie per intraprendere e condurre i lavori e de' mezzi di soddisfare agli obblighi ed oneri che saranno imposti dall' atto di concessione*. In caso contrario assegna soltanto un premio od una indennità. La competenza per ogni contestazione tra il proprietario del suolo ed il ricercatore, tanto sulla idoneità della cauzione. come sulla quota del legale deposito della medesima da farsi nell'atto della concessione, è deferita dall' art. 30 della legge ai Tri-

bunali; ma la competenza per conoscere chi sia il vero scopritore di una Miniera e chi debba avere la preferenza nella concessione appartiene alla sola Autorità amministrativa.

Solenni giudicati hanno determinate le ragioni di questa competenza amministrativa, tra i quali è notevole la sentenza della R. Corte di Cassazione, già sedente in Milano, nella causa *Masi* ed altri contro *Cabella* del dì 24 gennaio 1861. (*Bettini, vol.* XIII, *parte prima*, pagina 107).

5 Ciò posto, secondo le testuali disposizioni della legge l'Ingegnero non formula un vero Processo Verbale della scoperta della Miniera, attributivo di diritti alla persona dello scopritore, nè ha la potestà di erigere un vero *atto pubblico* della visita ed ispezione della Miniera. Il disposto della legge testualmente innanzi riferito nega all'Ingegnere l'attribuzione di distendere un vero Processo Verbale o tanto più quella di dichiarare scoperta una Miniera. L'Ingegnere delegato alla ispezione non ha altro incarico dalla legge che quello di fare una *relazione* al Ministero dei Lavori Pubblici, per manifestargli un parere semplicemente consultivo intorno l'*esistenza della Miniera, lo stato degli eseguiti lavori, e la possibilità della sua coltivazione*

Questa relazione sostanzialmente non è che una Lettera, in cui il R. Ingegnere, previa visita sul luogo eseguita in contraddittorio del ricorrente, espone al Ministro il proprio parere consultivo circa l'esistenza della Miniera e la possibilità della sua coltivazione. Essa, al pari di ogni parere consultivo non vincola il Ministro dei Lavori Pubblici, nè impedisce al Consiglio delle Miniere, sia di emettere un parere consultivo in senso contrario, sia di provocare una novella visita od ispezione della Miniera; ed anche i pareri riuniti e concordi dell'Ingegnere delle Miniere e del Consiglio non vincolano il Ministro, nè generano alcun diritto, spettando esclusivamente al Ministro l'attribuzione di emanare un decreto il quale dichiari la Miniera scoperta e concessibile. Ciò è tanto vero che potrebbe darsi, che non ostante la relazione favorevole, non sia fatta la chiesta dichiarazione di scoperta e ciò quando mancassero i diritti di ricerca. Gli esempi di questo caso sono frequenti. Avvenne, per esempio, che la Società di Monteponi chiese la *dichiarazione di scoperta* di una Miniera di calamina posta nel perimetro della Miniera di piombo di cui è affittuaria. Il Rapporto dell'Ingegnere Governativo provò l'esistenza della Miniera e la possibilità della sua coltivazione; e ciò non pertanto il Ministero negò la dichiarazione non riconoscendo nella

Società ricorrente *diritto di fare ricerche di calamina*. Se adunque questa Relazione consultiva non può costituire *un atto pubblico al cospetto dalla legge*, perchè sino al Decreto Ministeriale di scoperta di una Miniera tutti gli atti della istruzione amministrativa anteriore sono incapaci di qualsiasi effetto giuridico, sarà questa la prima volta in cui lettere scambiate tra funzionari amministrativi, anzichè essere redarguite di erroneità presso l'autorità amministrativa superiore, acciocchè questa neghi alle medesime fede ed approvazione veggonsi, trasformate in atti pubblici sottoposti ad un procedimento penale pel titolo di falso morale.

6. Ad escludere specialmente poi la qualificazione di *atto pubblico*, non sarà inutile ricorrere ben anche alla definizione dell'*atto pubblico* contenuto nell'art. 1315 del Codice Civile ed all'effetto giuridico proprio di ogni atto pubblico a termini dell'art. 1317 di far piena fede sino all'iscrizione in falso dei fatti seguiti alla presenza dell'uffiziale pubblico che l'abbia ricevuto.

Un ingegnere delle Miniere è senza dubbio l'*incaricato* e, se anche così vuolsi, l'*impiegato di una pubblica amministrazione;* ma una tale qualità non implica necessariamente e propriamente l'altra *di ufficiale pubblico dell'ordine amministrativo:* anzi quest'ultima qualità vedesi contemplata distintamente nell'art. 217 del Codice Penale e non può ammettersi che il legislatore abbia con inutili pleonasmi indicato la medesima persona ed ufficio con l'una e l'altra denominazione.

D'altronde nell'immensa gerarchia delle pubbliche amministrazioni sarebbe pericoloso ed impossibile attribuire a qualsiasi impiegato la qualità e la responsabilità dell'uffiziale pubblico.

Ma quando anche non mancasse la qualità della persona gli articoli 341 e 342 richiedono ben anche la *speciale qualità dell'atto* cioè *l'atto pubblico* appunto perchè sarebbe egualmente inamissibile che qualunque carta emanata da un pubblico funzionario, fosse anche una semplice lettera o relazione consultiva, costituir dovesse per propria natura un *atto pubblico.*

Per costituir quest'ultimo l'art. 1315 suppone e richiede:

1° un atto ricevuto con richieste formalità,

2° l'autorizzazione del funzionario nel luogo, ove l'atto è seguito, ad attribuirgli la pubblica fede.

Il Morin nel suo *Répertoire Général et raisonné du Droit Criminel, Faux* § 3, *Espèces diverses de faux criminel* definisce *l'atto pubblico* passibile di accusa di falso con le seguenti parole: « *Par écriture pu-*

» *blique*, il faut entendre tout acte appartenant ou attribué à un » fonctionnaire, à une autorité, qui *a des pouvoirs publics* »

Ora poichè trattasi di un parere o relazione consultiva, la quale nell'esattezza del linguaggio giuridico può essere bensì scritta e compilata, ma non è suscettiva di *ricevimento*, poichè non vi sono formalità di veruna specie prescritte dalla legge, precisamente perchè sono inconcebili le formalità di un atto di ricevimento, dove il ricevimento non è necessario e richiesto; ed in fine perchè alla relazione di cui trattasi non può imprimersi la *pubblica fede* nel senso della efficacia probante dei veri atti pubblici, il cui contenuto non può essere altrimenti impugnato che con una iscrizione in falso; mentre ogni parte interessata potrebbe reclamare al Ministro dei Lavori Pubblici, al Consiglio delle Miniere, impugnando di erroneità, d'inesattezza, d'insussistenza qualunque circostanza esposta nella relazione dell'Ingegnere delle Miniere; ovvia è la conclusione che non si possa senza evidente errore e manifesta assurdità esagerare l'importanza di una relazione consultiva dell'Ingegnere delle Miniere sino al punto di qualificarla atto pubblico.

Ma si obbietterà che l'articolo 342 del Codice Penale parla di *atti stesi erogati dall'uffiziale pubblico nell'esercizio del suo ministero.*

Ma la interpretazione costantemente data al corrispondente articolo del Codice Penale francese per la punibilità del falso scritturale a carico dei funzionari pubblici richiese ognora che si fosse commesso in atti o *pubblici* od *autentici*. Lo Chauveau commentando gli articoli 144 e 145 del Codice Francese corrispondenti agli articoli 341 e 342 del Codice Italiano, scrive nel capitolo innanzi ricordato al N.° 1550: « Une « question domine tout le chapitre: quelles écritures sont *reputées authen-* « *tiques ou publiques?* on peut en général distinguer quatre sortes d'actes « authentiques: savoir 1° les actes legislatifs et ceux qui émanent du « pouvoir éxecutif du gouvernement, tels que les ordonnances du roi « (arrêtés royaux), les traités de paix ou d'alliance ect; 2 les actes ju- » diciaires; ce qui comprend tant les jugements que differentes sortes » d'exploits et de procès-verbaux faits par des officiers de justice, et » en général tous les actes de procedure; les actes amministratifs qui » émanent des chefs et préposés des différentes administrations: on peut » ranger dans cette classe les actes consignés dans les registres publics » tels que ceux de l'état civil, les registres du conservateur des hypo- » thèques, de l'enregistrement; 4° enfin les actes notariés. »

Il. Morin ripete la stessa classificazione e parla pure degli atti

amministrativi « c'est-à-dire qui peuvent émaner d'un *chef* ou *pré-*
» *posé d'administration publique,* tels que ceux des *ministres, préfets*
» et autres fonctionnaires administratifs et ceux qui sont ou doivent
» être consignés dans des registres publiques, en matière d'hypotèques
« d'enregistrement d'état civil, de comptabilité publique ecc. »

Quindi la qualità speciale di *capo* o *preposto* ad un amministrazione pubblica, od altra analoga per le attribuzioni che possano esercitarsi; la pubblicità degli atti; e la condizione che questi atti facciano *prova completa* sono gli estremi richiesti in quelli emananti da' pubblici funzionari, perchè possano cadere sotto la sanzione penale dell'art. 342.

« On doit observer, scrive lo stesso CHAUVEAU, que l'attestation d'un
» fait faux par un fonctionnaire dans un *Certificat,* ne rentre dans les
» termes de l'article 146 qu'autant que ce fonctionnaire a mission *spe-*
» *cial de constater ce fait,* et que sa déclaration EN FAIT UNE PREUVE
» COMPLÈTE, cessando l'applicabilità di quella legge penale, s'il n'est
» pas compètent pour l'attester, et si son attestation ne forme pas une
» pièce probante... Quindi soggiunge: Il en devrait encore être ainsi
» lorsque les attestations ne portent point sur un *fait simple et absolu.*
» mais sur un *fait moral* dont *l'appréciation est subordonnée soit aux*
» *lumières des fonctionnaires, soit aux règles de la science et qui par*
» *conséquent sont sujettes à des erreurs de bonne foi* (N.° 1585) »

Riferendo a questa dottrina la relazione dell'Ingegnere Ferrua, mancano sotto ogni aspetto le condizioni della *immutazione della verità,* e dell' *atto pubblico,* od atto *a far pubblica fede e ad attribuir diritti,* poichè anzi tutta la sostanza dei fatti esposti in quella relazione è vera, e nessuna immutazione vi ha; non si tratta di *atto pubblico* od autentico facente prova completa erogato da un pubblico uffiziale *capo* o preposto ad un' amministrazione, ma di una *lettera o relazione tecnica* di un impiegato dipendente dal Ministero, che non è certamente scrittura pubblica, nè impugnabile con la sola querela di falso; ma con ogni rimostranza ad autorità superiore, e che laddove contenesse errori tecnici non offrirebbe mai che erronei apprezzamenti ed inesatti giudizi di tutta buona fede.

Non è da tacersi che il Pubblico Ministero si sforza a sostenere l'impossibilità che la visita dell'Ingegnere Regio alle due regioni minerarie fosse stata eseguita in un sol giorno e che a tale opera richiedevasi un tempo di gran lunga maggiore; ma questa gratuita allegazione punto non regge, quando si osservi che gli stessi Periti fiscali,

che pure avevano l'incarico di non solo ispezionare i lavori, ma di sindacare ogni parte della relazione del Ferrua, non v'impiegarono più di due giorni, cioè, il dì 5 e il 6 aprile; perchè dal 31 marzo al 3 aprile si occuparono soltanto a verificare l'esistenza dei confini del campo.

E si consideri che l'esattezza di un calcolo non dipende dal tempo impiegato a farlo; ma più dalla capacità del calcolatore. Nel desumere poi un argomento di accusa dalla presunta brevità di tempo non si pensò al certo che l'Ingegnere relatore poteva conoscere la Miniera fin dal suo cominciamento e che l'Ingegnere distrettuale doveva continuamente sorvegliarne i progressi, cosicchè nell'ultima sua visita non restava che di riassumere con una ispezione rapida e generale quanto partitamente era a sua notizia.

6. Alla ricerca se *danno* o *possibilità di danno* vi sia stato, e se mai vi fosse stato *dolo* nel procedimento dell'Ingegnere De Katt, giova premettere una osservazione di gran momento e che toglie ogni serio valore allo Requisitorie del Pubblico Ministero ed all'ordinanza della Camera di Consiglio. Il promotore dell'azione pubblica ed i magistrati della prima giurisdizione istruttoria dovevano attingere da un accurato studio della legge sulle Miniere l'estremo, se vi fosse la *possibilità del danno* per la inesattezza di data nella Relazione intorno alla visita fatta il dì 28 giugno, e se il *dolo* potesse desumersi dal fatto che il Ferrua avesse richiesto al signor De Katt alcuni degli elementi di calcolo introdotti nella Perizia. Questa, e non altra, era la materia su cui dovevano portare le loro considerazioni. Invece essi vollero con aperta violazione di giustizia ed andando incontro ad inevitabili errori, tentar di raccogliere prove della *possibilità del danno* e del dolo in fatti estranei ed affatto indipendenti dallo scopo, e dalle conseguenze della relazione del Ferrua

Sostiene il Pubblico Ministero che il De Katt volesse coll'opera del Ferrua assicurarsi la prevenzione nella scoperta di una Miniera di calamina sita sopra suolo di proprietà dei Coloru, in danno dei quali si era ottenuta una concessione di ricerca, mancando alla formalità d'indicare nel tipo annesso alla domanda i nomi dei proprietarii del terreno, anzi confondendo il terreno Coloru nella proprietà Nicolay.

È impossibile chiedere alla semplice relazione dell'Ingegnere Ferrua tante gravi conseguenze, e l'accesa fantasia fiscale nel ripromettersi la prova di tale assunto, mentre trascurò l'unica indagine conveniente quella, cioè, di ricercare nella legge delle Miniere la vera importanza,

la natura e le conseguenze della Relazione, spaziò in un vasto campo di fatti confusamente narrati ed ancor più stranamente apprezzati.

I sottoscritti hanno creduto sistema logico ed opportuno di tener distinti il fatto della Relazione e la stima delle sue conseguenze, dall'altro riflettente la proprietà di una parte dei terreni sopra i quali furono fatti i lavori; e quindi prima esamineranno le conseguenze legali ed amministrative della Relazione e poi seguiranno l'accusa nelle altre circostanze estrenee all'atto incriminato.

7. Si è innanzi detto che la Relazione è un parere di un funzionario tecnico intorno alla semplice esistenza della Miniera, allo stato degli eseguiti lavori ed alla possibilità della sua coltivazione, e si è pur detto che il Ministro dei Lavori Pubblici, previo il parere del Consiglio delle Miniere, può soltanto con un Decreto dichiarare la Miniera scoperta ed in istato di essere conceduta; il che costituisce ancora un atto preliminare e lontano dal Decreto Reale di concessione della Miniera, che debb'essere primamente preceduta da altra lunga istruzione amministrativa, pubblicazione di Manifesto, presentazione di domande dei varii richiedenti e pareri del Prefetto, del Consiglio delle Miniere e del Consiglio di Stato.

Quando il fine del De Katt fosse stato di assicurarsi una *preferenza* ed una *concessione* sopra terreni anche di aliena proprietà; come si potrà dire che ciò fosse conseguibile con l'ottenuta Relazione? Oltre alla considerazione desunta dalla propria natura di detto documento, che esclude di poter esso conferire diritti e quindi recar danni; anche sotto un secondo aspetto manca l'elemento del *danno possibile*, imperocchè l'emanato Decreto Ministeriale dichiarativo della scoperta della Miniera neppur costituisce ancora (come già si è dichiarato) un titolo attributivo di alcun vero e perfetto diritto a favore dello scopritore della Miniera medesima.

Ed invero altra cosa è la *scoperta*, altra la *concessione*. Questa è sottoposta alle condizioni dell'articolo 38, innanzi ricordato. Sovente chi ha *scoperta* una Miniera non ne ottiene la *concessione*, quando non ne potesse giustificare di avere avuto il *diritto* a *ricercare* la Miniera, o non avesse le *condizioni necessarie* per condurre i lavori, o non volesse o non potesse accettare gli obblighi e gli oneri che fossero proposti come correspettivo dell'atto di concessione.

Il Parere del 7 dicembre 1868, che si pubblica in appendice a questa consultazione, e la costante pratica seguita dal Ministero confermano

che la emanazione del *Decreto di scoperta* non riconosce i diritti di *legittimo ricercatore*, perchè nel punto di fare la concessione si esaminano le contrarie domande, le pretese di diritti di preferenza, ed ogni altra ragione.

La Perizia, non è attributiva di diritti, nè si occupa di quistioni di proprietà. Nel fatto poi quella del Ferrua, anzichè lasciar campo alle supposizioni dell' accusa, formalmente le smontisce. Il Ferrua opinò che vi fossero due Miniere separate. Scrive infatti: « seguirono divise il » due campi designati l' uno col nome di *Sega Porceddu* l'altra con » quello di *Sedda de is Modiggis*, i quali per essere distinti e per si- » tuazione e per l' oggetto cercatovi danno luogo a due Miniere fra » loro indipendenti, quantunque chiuse in uno stesso perimetro di cui » perciò converrà dire separatamente ».

8. La narrazione della controversia tra il Nicolay ed il Coloru, se fosse stata bene giudicata, avrebbe salvato il Pubblico Ministero dal somministrare con tutto lo zelo e la buona fede possibili il braccio della legge ad una ingiusta e prepotente guerra mossa contro rispettabili persone benemerite della industria nazionale, le quali con grave dolore si veggono da quanti caldeggiano l' incremento della patria prosperità dai rigori di un carcere preventivo rimosse dalla vita operosa e benefica del commercio.

Il cav. P. A. Nicolay e l'Ingegnere Gian Luca De Katt sin da remoti anni si trovavano in Sardegna alla ricerca di Miniere, per la quale non tralasciavano indefesse fatiche e l'impiego di forti capitali. Da circa dieci anni il cav. Nobilioni d' Iglesias ottenne il permesso di esplorare una miniera, ch' egli chiamava *Sega Porceddu* limitata all'Est dalla Miniera S. Giorgio, al Sud dalle Miniere monte Onixedda e monte Cani all'Ovest dalla Miniera S. Giovanni di Gonnesa, al Nord da un canale che traversando i terreni di sua proprietà scorre quasi parallelamente alla strada Nazionale, che da Iglesias mette a Gonnesa Allorchè la domanda di un tale permesso venne pubblicata per cura del municipio d' Iglesias non ebbe opposizione di sorta dai proprietarii dei terreni compresi entro il perimetro chiesto; che anzi il cav. Nobilioni fece lavori di ricerca nella regione denominata Sega sa Folla, terreno di proprietà Coloru, ch' egli però ignorava, senza che il Coloru neppur chiedesse rifacimento dei danni cagionatigli da questi lavori: il che prova un primo tacito consenso o permesso.

Dopo lunghe trattative tra il cav. Nobilioni e l'Ingegnere De Katt,

procuratore del cav. Nicolay, si addivenne ad una vendita, che il primo fece a quest' ultimo, avendo prima il Nobilioni ottenuto parecchie rinnovazioni di permesso alla ricerca.

Per questo acquisto il cav. Nicolay domandò a suo nome di continuare le ricerche ed unì a questa domanda un piano delle località. Questo fu pubblicato allora, o due anni più tardi, quando fu chiesta una proroga del permesso, senza che nè all'una nè all'altra pubblicazione sorgessero opposizioni dei proprietari del suolo.

Nel tempo che il Nicolay con grande sacrifizio di danaro continuò i lavori di ricerca non fu in alcun modo molestato. In questo mentre tal Rodrignez in compagnia del Coloru, e poi certi Serci e Murroni chiesero in esplorazione un tratto di terreno, che faceva parte delle concessioni Nobilioni e Nicolay; ma tali domande non furono accolte, perchè il permesso di ricerca era stato già dato.

Egli è certo che in tutte le domande fatte dagli uni e dagli altri concessionari Nobilioni e Nicolay per mezzo del De Katt furono usati due tipi, i quali erano fatti senza ombra di frode.

Il tipo Leddu fu fatto da questo geometra. Il Nobilioni, che prima non rammentò, ora ricorda che nel 1860 cedette il suo permesso al sig. Nicolay per la Miniera *Sega Porceddu*, e che presentò il detto tipo sin d' allora trovato irregolare.

L' altro tipo Perpignano fu addotto per maggiore regolarità, e non sussiste che in questo secondo tipo il De Katt fraudolentemente comprese la regione *Sedda de is Moddiggis* tacendo però il nome del Coloru. In fatto vedesi esposta con le consuete forme di simili lavori la indicazione della *casa Coloru* in detto tipo. Questi fatti sono fedelmente riferiti nella narrativa dell'allegato Parere del Consiglio della Miniere Non poteva la Camera di Consiglio secondare le insussistenti supposizioni del Pubblico Ministero, ed affermare che il De Katt arbitriamente *inglobasse* nel tipo secondo la regione *Sedda de is Modiggis*.

La frode del De Katt avrebbe dovuto trovar la mano esecutrice nel braccio dell'Ingegnere Perpignano: ma questo funzionario è fuori causa, e contro di lui non è lecito muovere accuse. Ogni lontano sospetto di frode cade dalla evidente considerazione, che avendo presentato il De Katt sin dal 9 agosto 1860 due tipi tra loro differenti, non poteva aver animo doloso in quantochè l'uno indicasse *alcune* località dall' altro non contenute. Se qualcuno avesse avuto animo fraudo-

lento avrebbe dovuto presentare un solo tipo affine di non fare avvertita l'autorità delle inesattezze e differenze

Infine il Nicolay essendo subentrato al Nobilioni, ed il De Katt essendo rappresentante del primo sembra che mancasse un'interesse personale nel De Katt a fare opera delittuosa.

La verità è che se il Nobilioni prima, e quindi successivamente il Nicolay, non chiesero il consenso a tutti i proprietarii del terreno compreso entro i limiti dell'ottenuto permesso di ricerca, questa mancanza non volontaria, nè criminosa, deve attribuirsi alla sola circostanza, che non esistendo di fatto Cadastro in Sardegna, ed essendo perciò incerte le proprietà, massime in luoghi montuosi e distanti dai centri, non fu loro agevole avere prima conoscenza piena ed esatta dei proprietari medesimi. Inoltre è costante che la stessa Giunta municipale d'Iglesias ignorava cho il Coloru vantasse diritti di proprietà, per altro contestabilissimi, in quella regione. Il Nicolay ed il De Katt non erano isolani. Il primo è di quella onesta e laboriosa razza ligure, che tanta fama di sè intorno il mondo spande nell'operoso ed ardito commercio; il secondo è straniero e di sangue alemanno. L'uno e l'altro avevano datò prove di buon volere e di ossequio alla legge, chiedendo ed ottenendo per iscritto l'assenso di due dei proprietari conosciuti come aventi terreni compresi in quel perimetro.

Quando poi il cav. Nicolay, e per esso il procuratore sig. De Katt ottennero il permesso di ricerca per *calamina* il dì 28 dicembre 1865, e vennero casualmente a sapere che fosse o potesse essere proprietario di parte del terreno della località esplorata il Coloru, si affrettarono a fargli chiedere il permesso di lavorare dall'avv. Pietro Angius e dal cav. Melis Leo, procuratore il primo, ed amico e consigliere il secondo del De Katt, aggiungendo di essere disposti a far periziare il terreno, ed a pagare l'indennità a termini di legge. Il Coloru diede verbalmente il permesso; ed inquanto alla perizia ed al pagamento, rispose non poter in allora occuparsene, perchè intento ad altri negozi; ma che sempre eravi tempo, non avendo il benchè menomo dubbio dell'onestà e del buon volere del Nicolay.

Questi fatti sono indubbiamente provati da una esposizione che in un memoriale il De Katt ne fece al Ministero di Agricoltura e Commercio, quando egli era lunge dal supporre menomamente che a così trista sorte potesse essere riserbato; e sono confermati dalla solenne testimonianza, che ne diede col proprio fatto lo stesso Coloru. Questi non poteva me-

glio attestare il dato consenso e permesso che ponendo al servizio della Miniera parte del suo proprio bestiame bovino, nonchè carri e conducenti da lui stipendiati, pei trasporti di materiale nella località *Sedda is Modiggis*, materiali, che servir dovevano, come servirono, alla costruzione di una casa per gli operai ed impiegati. Ciò risulta da una dichiarazione giurata dell'impresario delle costruzioni, che sta unita alla pratica amministrativa, e che la Sezione di accusa potrà esaminare.

Se dopo queste risultanze testimoniali fosse stato ancor lecito dubitare della *buona fede* del De Katt, e della nessuna responsabilità dell'errore contenuto nel tipo Perpignano, e piacesse tuttora all'infervorato Pubblico Ministero presumere frode o falsità nel fatto della inglobazione della terra Coloru nelle altre Nicolay, sarebbe stato tollerabile e meno assurdo che l'accusa avesse fatto il vano tentativo di fondare l'azione di Falso, su questi fatti distinti e sull'*ingenere* del tipo Perpignano: ma egli a sorreggere l'assunto della pretesa *Falsità morale* commesso con la relazione del Ferrua del dì 12 luglio 1868, ricorse a sogni di dolo e di menzogne in ciò che non sarebbe stato, fuorchè una violazione nell'art. 21 della legge sulle miniere, alinea *e*, in cui è sancito, che chiunque intenda ottenere la permissione della ricerca di miniere debba indicare tra le altre cose: *il nome, il cognome ed il domicilio del proprietario del terreno.* Questa è tale esorbitanza giuridica ed è sì flagrante violazione di morale criterio, che non saranno tollerate innanzi la seconda giurisdizione istruttoria, cui è commesso di far sicuro l'onore d'illibati cittadini dagli errori e dagli umani eccessi.

8. Forzati a seguire in questa consultazione le orme segnate nelle requisitorie fiscali e nell'ordinanza della Camera di Consiglio debbono i sottoscritti dimostrare che malgrado lo strano sistema dell'accusa di voler cercare il possibile danno in fatti anteriori, diversi e non di immediata conseguenza della Perizia, manca ognora sostanzialmente onchè il danno reale fin la *possibilità del medesimo* A ciò fare nè uopo far ritorno alla storia dei fatti.

Il Coloru finchè non ebbe interessati consiglieri, conscio dell'occupazione di alcuna parte del territorio suo per la ricerca della calamina non ne mosse lagnanza; ma quando un certo Talu in società con altri, profittando della sua semplicità lo convinse, in aperta opposizione alla legge, ch'egli fosse il padrone non soltanto del suolo, ma ben anche del sottosuolo, allora si fece iniziatore di una lotta sleale, a cui gli som-

ministrarono le armi velenose occulti alleati. Negando il già dato consenso procedè in via giudiziaria ed in via amministrativa.

Supponendo di avere un diritto sulla Miniera e che la omissione di una formalità per non essersi indicato dal Nobilioni e dal Nicolay i singoli proprietari delle terre ricercate, facesse decadere quest'ultimo dall'ottenuta permissione di ricerca, il Coloru presentò il dì 22 luglio 1867 domanda per poter ricercare egli stesso una miniera già scoperta e che era stata acquistata alla nazionale ricchezza dall'industre opera ed dalle gravi spese sostenute dal Nicolay e dal De Katt. Il Prefetto con decreto del 13 febbraio 1868 respinse quella domanda, perchè la località indicata trovavasi compresa nella permissione data al Nicolay. Non stanco il Coloru con altre istanze del 5, 7 e 27 marzo domandò dal Prefetto la revoca e la declaratoria della nullità dei decreti di permesso dati al Nicolay il 29 aprile 1866 e 10 luglio 1867, per la località *Sedda is Modiggis*, perchè non si fosse ricercato il di lui consenso nè indicato il suo nome fra quello de' proprietari. Con decreto del 2 aprile 1868 il Prefetto rigettava anche questa novella istanza.

Sembra che il Pubblico Ministero abbia studiato alla stessa scuola del Coloru la preferenza che per la concessione di ricerca di miniere crede spettare ai proprietari di terreni già compresi da più anni nelle zone delineate ne' tipi, che servirono di base ai permessi

Ma nè i legislatori italiani nè la giurisprudenza amministrativa opinarono in conformità del Pubblico Ministero. Solenni decisioni nel Consiglio delle Miniere hanno già da gran tempo stabilito che la *formalità della interpellanza ai proprietari della superficie non è una formalità essenziale all'efficacia dell'atto di permissione, poichè l'essenza dell'atto è la libera disposizione dell'Autorità governativa sopra una proprietà demaniale distinta da quella del suolo, ed avente in questa una specie di servitù stabilita da legge speciale per fine di utilità pubblica;* e che perciò non vi è luogo per l'omissione di simile interpellanza, e della indicazione della relativa proprietà, ad annullamento di un decreto di permissione di ricerca.

In base dei principii della legge la giurisprudenza ha pure stabilito *che il proprietario del suolo non avendo dalla legge alcun diritto di preferenza sugli altri scopritori, il difetto d'interpellanza preventiva non è per lui di verun impedimento ad esercitare un diritto proprio.* Su questi principii era fondato il mentovato decreto di rigetto d'istanza pronunciato dal Prefetto il dì 2 aprile 1868.

Quindi è manifesto non avere il Coloru ricevuto alcun danno dalla emissione a lui nota della indicazione del terreno nel tipo Perpignano, omissione non imputabile, come fu dimostrato, al prevenuto signor ingegnere De Katt.

Se la via lunga non sospingesse, i sottoscritti analizzerebbero in questa consultazione un avviso del Consiglio di Stato ed il parere del Consiglio delle miniere del dì 11 settembre 1868 e del dì 11 marzo 1869 sul ricorso di Antonio Antioco e Maria Giuseppe Brundu contro il decreto del Prefetto di Cagliari del dì 4 aprile 1868 col quale fu conceduto a Giovanni Usai e socii permissione di ricerca di una miniera di piombo e di zinco nel luogo detto Monti Porti Angius nel territorio d'Iglesias, tanta somiglianza vi ha tra il caso anzidetto e la concessione Usai e socii, con la sola differenza che l'Usai non fu mai tratto in prigione sotto ignominiosa e degradante imputazione, come il De Katt, e vide respinto dal Ministero il ricorso dei proprietarii contro il decreto di permissione, non ostante che la Società da lui rappresentata fosse da poco tempo in possesso della detta permissione, e non avesse fatte tutte le gravi spese sostenute dal De Katt. Ma basterà pubblicare i cennati documenti alla fine della presente consultazione, perchè non sieno ignoti alla Sezione di accusa.

9. Il Pubblico Ministero e la Camera di Consiglio dicono inoltre: *che non potea* ASSOLUTAMENTE *il Ferrua praticare la ricognizione della Miniera, in quanto che l'ultimo permesso biennale del Nicolay* (per la ricerca) *era già scaduto fino dal 25 aprile* 1868. Codesta allegazione è bensì ASSOLUTAMENTE un *falso morale*, poichè ripugna alla solenne prescrizione dell'art. 35, già innanzi ricordato, della Legge 20 novembre 1859, il quale sancisce: *Quando l'esistenza della Miniera e la possibilità della sua coltivazione saranno sufficientemente riconosciute, sulla domanda che gliene verrà fatta od anche d'ufficio, se* SARÀ TRASCORSO IL TERMINE PREFISSO ALLE RICERCHE, *il Governatore commetterà all'Ingegnere delle Miniere di recarsi sul luogo per ivi procedere in contraddittorio del ricercatore, all'ispezione dei lavori.* È sempre la ignoranza della Legislazione sulle Miniere, che impedisce al Pubblico Ministero di scoprire la Miniera della verità. Il senso letterale di questo articolo spiega la regolarissima condotta del De Katt che dovendo stare in contraddittorio dell'Ingegnere, non fece opera delittuosa, a lui avvicinandosi. Il trascorrimento del *termine prefisso alle ricerche è condizione* e non divieto all'ispezione dei lavori.

Questa ispezione, per altro, era stata ordinata dal Prefetto su domanda, presentata dal Nicolay il dì 6 aprile dell'anno 1868, quando non era ancora scaduto il termine. Su questa domanda il Prefetto, con nota del 28 aprile n° 2731, ordinò la ispezione; nè certamente il Capo della Provincia fu braccio e mente delle malignate intenzioni del De Katt, ordinando la tecnica ispezione.

Del resto in questo medesimo senso ha pure opinato il Consiglio delle Miniere nell'adunanza del dì 7 decembre 1868, decidendo propriamente su questa controversia Nicolay e Colorn. La relazione del Ferrua fu rimessa al Prefetto con nota del 1 settembre.

10. Mentre questi ultimi fatti avvenivano, il Consiglio delle Miniere aveva già dato un parere che il Ministro convertì nel Decreto del dì 7 luglio 1868. Questo Decreto contiene quanto si legge nella nota Ministeriale che l'accompagnò, e che qui testualmente importa riferire.

» Il Consiglio nel rilevare che in questa pratica il permesso accor-
» dato al Nicolay può essere intaccato da qualche irregolarità per non
» avere il Nicolay SEBBENE IN BUONA FEDE enunziato il nome dei singoli
» proprietari contenuti nel domandato perimetro, ha altresì osservato
» che gli instanti HANNO ASPETTATO A CHIEDERE IL PERMESSO IN LORO
» FAVORE DOPO CHE I LAVORI DI SCOPERTA DEL MINERALE ERANO STAT
» GIÀ FAVOREVOLMENTE INIZIATI.

» Sulla considerazione però che il permesso dato al Nicolay tro-
» vasi ora scaduto, il Consiglio fu di parere non essere il caso DI FARE
» SEGUITO ALL'ISTANZA DEI RICORRENTI ed ha formulato le seguenti con-
» clusioni che il Ministero pienamente approva.

1. » L'amministrazione non deve occuparsi di quanto pel passato
» si è fatto.

2 » Che il Nicolay presenti la sua domanda regolare di rinnova-
» mento del permesso nel perimetro che crederà conveniente.

» Ciò fatto si udranno le osservazioni dei ricorrenti e l'amministra-
» zione potrà decidere allora con maggiore facilità nel senso della legge
» e dell'equità.

» Con ciò rimane stabilito che il Nicolay non potrà proseguire i
» lavori il permesso dei quali è già scaduto e che per essere autorizzato
» a proseguire deve presentare una nuova domanda *con nuovo piano* ».

L'accusa giudica questi provvedimenti contrari agl'interessi del cav. Nicolay, e suppone che il De Katt ed il Ferrua *avessero re-*

datto ed eseguito il verbale, perchè senz'altro *si credesse un tutto eseguito prima di aversi conoscenza del succitato provvedimento ministeriale del dì 7 luglio* allo scopo di far *accelerare* la definitiva decisione *della pretesa in favore* del Nicolay *con una dichiarazione di scoperta che avrebbe resa invulnerabile la di lui posizione.*

L'ordinanza della Camera di Consiglio dice che con *questo atto essi intendevano paralizzare il citato provvedimento ministeriale del 7 luglio, poichè da una parte si addimostrava la miniera in via di essere scoperta col calcolo di tante spese eseguite, e dall'altra si assicurava allo scopritore il privilegio di cui all'articolo* 40 *della legge sulle miniere in data* 20 *novembre* 1859.

Essendosi innanzi fatto esame diligentissimo delle conseguenze della relazione e visto che essa non rendeva *invulnerabile la posizione del Nicolay,* nulla impedendo che dichiarata scoperta la miniera egli non ottenesse la concessione, resta distrutto lo scopo a cui Pubblico Ministero e Camera di Consiglio suppongono fatta la relazione, cioè quello di attribuire al Cav. Nicolay il privilegio dell'art. 40.

L'articolo 35 della legge autorizzando, come fu detto, la visita anche a permesso scaduto non rendeva necessario che la si fosse fatta comparire anteriore ai provvedimenti al dì 7 luglio.

Il dispaccio Ministeriale del novembre 1868 somministra la prova incontestabile che al De Katt ed al Ferrua tornasse del tutto indifferente il fatto del decadimento della proroga. In esso, pur non ammettendosi come valevole la proroga conceduta dalla Prefettura di Cagliari con Decreto del 6 luglio, il Ministero riconosce chiaramente che la visita di ricognizione dei lavori fu praticata a permesso scaduto e non perciò essere la relazione del 12 luglio 1868 irregolare o viziosa.

Non vi erano adunque ragioni di sorta, per le quali fosse conveniente o necessario di variare la data. Questa variazione se non fosse stata involontaria, non sarebbe stata mai fatta per far risultare la relazione anteriore ai provvedimenti ministeriali, i quali hanno la data del 7 luglio.

In questa supposizione le parti trovavano più utile per anteriorità la data del 28 giugno che quella del dì 8 luglio.

La relazione del Ferrua non fu favorevole al De Katt, poichè essa conteneva come fu detto, il voto di separare le due miniere comprese nel perimetro dell'impresa Nicolay.

Questo parere fu costantemente mantenuto e riconfermato dal Ferrua, come ne fa fede l'altra relazione del dì 24 settembre 1868.

Per tal guisa si appalesa insussistente ogni argomento di frode, che vuolsi trarre dalla unica circostanza, che ha dato luogo al fantastico processo compilato a Cagliari cioè, la variazione di data, accidentale e non costituente la falsità *sostanziale*.

11. Il Pubblico Ministero in fine è ricorso ad alcune lettere e dispacci per arguire la criminosa intelligenza del De Katt e del Ferrua; ma con superficiale criterio ne allega e non ne prova la reità.

Si è fatto molto calcolo della lettera 4 luglio rinvenuta nel copialettere del De Katt, e dell'altra 10 luglio, con la quale il medesimo rispondeva alle richieste del Ferrua; ma senza ripetere quanto in ordine a questa corrispondenza fu innanzi osservato, quale uomo di sana logica potrebbe credere che due persone strette a fine di delinquere conservassero palesemente e senza ombra di mistero nei copialettere, ed affidassero alla corrispondenza epistolare la prova della loro reità?

Così pure si allegano al processo due dispacci, che si vogliono reputar criminosi. Come mai un impiegato governativo, e persone espertissime delle leggi dello stato, avrebbero affidato all'elettrico la prova delle loro malvagie azioni, quando ben si sa che tutti i dispacci sono sottoposti alla censura e vigilanza dell'autorità governativa? Quei dispacci evidentemente nulla hanno di riprovevole.

Si adduce a testimonianza di deferenza del Ferrua verso il Nicolay la lettera particolare diretta al De Katt del dì 25 settembre 1868.

Ma pure nulla vi ha di equivoco in quel foglio. Il Ferrua aveva come ingegnere del distretto il massimo interesse che la quistione insorta fosse ben discussa al Ministero prima che ne seguisse una deliberazione definitiva, perchè non era dessa una questione speciale, ma di principio o da cui la sorte di moltissimi permissionari che avevano fatte grandi spese poteva venir compromessa.

Ma se pur sussistesse questa prova di amicizia intima e di deferenza essa non è causa proporzionata a delinquere. Dove sono le prove che il supposto agente principale, il Sig. De Katt, avesse deliberato un Falso, e lo avesse commesso col concorso del Ferrua e degli altri? Se il Pubblico Ministero trovò possibile di fare un processo all'amicizia, qual'altra causa avrebbe spinto il De Katt a rivolgersi al Williams ed al Taylor per una complicità come testimoni? Quale fu l'interesse del Ferrua e di questi altri per assecondare le voglie del De Katt?

Esiste nel processo la testimonianza di Pompeo Moderni, il quale ricorda ch'ebbe incarico dal signor De Katt di portare senza la menoma riserva e pubblicamente l'originale del parere Ferrua ai Williams e Taylor, perchè lo firmassero.

Non è in questo modo aperto e palese che si eseguono colpevoli maneggi, opere criminose. I dispacci, le lettere spedite e conservate in copia-lettere, l' ingenere del supposto reato così fiduciosamente affidato a chi non è ritenuto partecipante al medesimo farebbero supporre che gl'imputati o fossero dementi o temerarii falsificatori: ma essi non sono tali: e mentre il Pubblico Ministero tace delle qualità di ciascuno, e la Camera di Consiglio proclama onestissime quelle del Williams e del Taylor, insigni documenti, la più favorevole pubblica opinione proteggono la moralità e la onoratezza dell' ingegnere De Katt, per cui si deplora l' equivoco della inquirente autorità.

L' esposte considerazioni ormai eccedono il bisogno, e conducono i sottoscritti Consulenti ad esprimere sulle quistioni enunciate, nel principio della presente Consulazione, il loro coscienzioso parere.

Che da' principii di diritto sulla materia, dalla speciale natura e dallo scopo della relazione incriminata del sig. Ingegnere Ferrua, e da un accurato ed imparziale esame degli atti, deriva la giuridica necessità di dichiarare *in diritto* ed *in fatto* insussistenti gli estremi dalla Legge richiesti per l' ammessione di un'accusa di *Falso scritturale*, e tanto più di *Falsità in atto pubblico*, od *autentico del proprio ministero* o dell' autore di esso, a carico tanto del sig. Ingegnere De Katt, qual *agente principale*, quanto de' coimputati Ingegnere Ferrua, e sigg. Wiliiams et Taylor.

Tale è, in senso di verità, l' avviso concorde dei sottoscritti

Avvocati

P. Stanislao Mancini, deputato e Professore all' Università di Torino.
Giuseppe Carcassi, deputato.
Desiderato Chiaves, deputato.
Stefano Castagnola, deputato.
Giuseppe Panattoni, deputato.
Augusto Pierantoni, Professore di diritto nell' Università di Modena.
Luigi Samminiatelli, deputato.

Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

ESTRATTO DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO DELLE MINIERE

Adunanza del dì 11 settembre 1868

N. 8

OGGETTO

Ricorso Brundu contro la permissione data dalla Prefettura di Cagliari a Giovanni Usai e socî di esplorare una Miniera nel luogo denominato Monti Seppu Augius in territorio d'Iglesias.

Il Consiglio delle Miniere

Vista la nota del Ministero di agricoltura industria e commercio al Consiglio in d ta 25 agosto 1868, colla quale propone al suo esame il quesito: se la semplice omissione della interpellanza dei proprietari debba in tutti i casi influire sulla decadenza dei permissionarii di ricerca.

Visto che il quesito venne dal Ministero proposto allo esame del Consiglio in seguito ad una vertenza che esiste in Sardegna nella provincia di Cagliari e nella quale il proprietario cui non vennero fatte le dovute interpellanze, chiede che vengano i permissionarii dichiarati decaduti dalla ottenuta permissione di ricerca, e ciò tutto come risulta dalla nota del Prefetto di Cagliari in data 18 agosto 1868 al Ministero di agricoltura industria e commercio, e colla quale chiede appunto direzioni in proposito.

Che da queste circostanze come il proposto quesito voglia unicamente essere esaminato dal Consiglio a termini della legge Sarda del 20 Novembre 1859, n° 3755, che è appunto quella in vigore nell'Isola di Sardegna.

Ritenuto che dal complesso di tutte le disposizioni di questa legge del 1859, del Regno Sardo, e dallo spirito che le informa non può assolutamente dubitarsi come dessa non sia esclusivamente fondata sul principio della demanialità delle Miniere, principiò d'altronde che nelle provincie componenti gli Stati di S. M. il Re di Sardegna era sanzionato dagli articoli 419 e 432 del Codice Civile Albertino, per il primo dei quali articoli i diritti sulle Miniere erano annoverati fra i beni costituenti il patrimonio dello Stato: nè il Codice Civile italiano vi ha derogato, perchè l'art 431 dispone che le Miniere sono regolate da leggi speciali e le Miniere non possono venire coltivate se non in virtù di una concessione sovrana (art. 15 della legge 1859) nè si ha il carattere legittimo di ricercatore di Miniere, se le ricerche vengono intraprese senza il permesso del Governo (art 20).

E cotesto permesso e la concessione di una Miniera sono atti che rientrano nella piena facoltà del Governo per modo che la legge non fa che tracciare delle norme, come quella della preferenza allo scopritore, quando però concorrono le altre volute condizioni delle quali l'amministrazione è esclusivamente giudice; per modo che lo stesso scopritore della Miniera non ha un diritto pieno ed assoluto per ottenere la concessione, diritto di cui possa esperire avanti i Tribunali.

Che la Miniera non comincia ad essere una vera proprietà privata che dal momento della sua concessione ed in forza del relativo atto e sempre subordinata alle condizioni appostevi (art. 15, 50 e seg).

Che il proprietario del suolo riguardo alla Miniera sottostante non ha diritti maggiori di qualunque altro individuo: che deve egualmente ottenere il permesso per fare legittima-

mente la ricerca (art 20 e 21) e la concessione per coltivarla (art. 15); e se ragioni di convenienza possono secondo i casi consigliare di preferirla ad altro che non sia lo scopritore, non ha però un diritto giuridico a preferenza e resta sempre anche nel suo rapporto libero il Governo sulle determinazioni di permesso o di concessione.

Che conseguenza di questi principii sono le disposizioni per le quali si permette la ricerca o si concede la coltivazione malgrado il dissenso del proprietario del suolo, che anzi si riconosce la occupazione ed il danno del suolo, salvo la corrispondente indennità articoli 29, 78 e seguenti) e salvo anche il diritto del proprietario ad impedire le ricerche nei casi indicati dallo art. 31.

Che da questa condizione giuridica del proprietario del suolo secondo la legge del 1859, emerge che la di lui indicazione nella domanda di permesso della ricerca o la richiesta del suo assenso sono voluto dallo art. 21 non già per farne dipendere il diritto alla ricerca ed alla coltivazione, che è indipendente dalla di lui volontà, ma sibbene perchè possa essere avvertito della occupazione del suolo sua proprietà e provvedere al suo interesse nei termini degli articoli 29, 31, 78 e seguenti, e perchè il Governo possa risolvere più convenientemente sulle sue opposizioni od istanze prima di permettere la ricerca; e di conseguenza la mancanza di questa indicazione e della richiesta dell'assenso non si può dal proprietario del suolo e da un terzo allegare come motivo di nullità del permesso, ma soltanto conserva al proprietario medesimo anche dopo il decreto di permesso il diritto di opporsi ai lavori nei casi dell'art. 31 e finchè non sia prestata la cauzione a termini dell'art 29 e di far valere contro il decreto tutte quelle eccezioni che a tutela dei dritti sopra indicati avrebbe potuto dedurre prima della emanazione.

Che in altri termini può il proprietario sostenere che il decreto si ritenga come non avvenuto per quanto riguarda i diritti della legge garantitigli, ma non può pretendere che sia nulla assolutamente, e che il permissionario e concessionario non abbia acquistato sulla Miniera i diritti dal governo concessi, la legittima creazione dei quali dipende esclusivamente dal governo e non dalla volontà del proprietario.

Che questo sistema, oltrechè logica e necessaria conseguenza della legge speciale, è conforme ai principii generali del diritto, secondo i quali non si deve essere corrivi a dichiarare la nullità d'un atto quando la legge espressamente non la dispone; nè si ammette l'azione di nullità senza la lesione di un diritto e senza la dimostrazione che la inosservanza d'una data formalità abbia privato l'attore dell'esercizio d'un legittimo dritto ad impedire altrui l'acquisto del diritto rivale. Ora giova ripeterlo, se si fosse chiesto l'assenso del proprietario del suolo ed indicato il suo nome nella domanda non avrebbe egli diritto ad impedire il permesso di ricerca, fuori i casi dell'art 31 o se anco si annullasse il decreto di già emanato non avrebbe dritto di preferenza e di escludere nel Governo la libertà della scelta; e però in quanto alla ricerca o coltivazione della Miniera la sua azione di nullità non avrebbe una causa legittima

. Considerato che alle sovra esposte considerazioni di diritto per escludere la nullità conviene inoltre aggiungere quella d'ordine amministrativo con accorgimento accennato dal Prefetto, nell'interesse dell'industria necessaria al cui sviluppo si riattacca d'assai il ben essere della Sardegna.

Che le condizioni della proprietà fondiaria in quell'isola rendono se non impossibile di certo molto difficile lo accertare chi sia il proprietario di ciascun appezzamento compreso nel tempo della ricerca e si ha prova di codesta difficoltà negli errori attestati dalle Giunte Municipali.

Che se si riconoscesse nel proprietario del suolo, omesso perchè ignorato, il diritto a dir nullo il Decreto di permesso, sarebbe sempre incerta la condizione di ricercatore e a incertezza arresta e nuoce allo attivo sviluppo di ogni industria.

Che sembra quindi che sotto tutti gli aspetti si possa conchiudere che il propriet[illegible]rio del suolo non indicato nella domanda e non richiesto del suo assenso, ha diritto anche d[illegible]o il permesso ad dedurre tutte le opposizioni che a tutela dei propri dritti poteva presentare

prima del Decreto ed opporsi ai lavori sui termini degli art. 29 e 31, ma non ha dritto ad esigere dal Governo lo annullamento o la revoca del Decreto pel solo fatto della mancanza d' indicazione del suo nome, o di richiesta del suo assenso, e che il Governo può sulla sua opposizione provvedere con tutta quella giusta e prudente libertà colla quale avrebbe provveduto anteriormente tenendo conto dei fatti avvenuti per ogni caso, cioè della buona o mala fede del richiedente il permesso dei lavori e delle spese da lui sostenute, delle ragioni del proprietario e simili.

Codesta libertà d' azione del Governo anche nel rapporto del ricercatore deriva dal suo dritto di revocare ogni suo provvedimento ottenuto sopra un fatto erroneo o falso; non di meno è prudente e da seguirsi il sistema della Prefettura di Cagliari di farne espressa riserva nel Decreto di permesso, ed è altresì da raccomandarsi che colla dimanda si richieda la presentazione di un piano regolare colla maggior possibile precisa indicazione dei confini o di tutte le altre circostanze topografiche e naturali o derivanti dalla pubblica usanza ed opinione, che propone dare al pubblico una sicura notizia delle località che si vogliono comprendere nel piano di ricerca e non contentarsi di una irregolare e confusa figura nella stessa domanda scarabocchiata.

Ritenute le precedenti considerazioni,

Sentito il relatore,

È di parêre

Che per la semplice omissione della interpellanza ai proprietari del suolo e delle costoro indicazioni nella dimanda prescitta dall' art. 21 della legge 24 novembre 1869 N° 3755 non hanno diritto i proprietari medesimi all' annullamento o revoca del Decreto che accorda la permissione di ricerca ma non ostante il Decreto possono dedurre tutte le eccezioni ed opposizioni che avrebbero avuto diritto di presentare per impedirne la emanazione e su coteste opposizioni tenendo conto delle circostanze speciali per ciascun caso, può il Governo e lo stesso Prefetto determinare come lo avrebbe fatto prima del Decreto medesimo, salvi sempre restando i diritti al proprietario del suolo riconosciuto dagli articoli 29, 31, 78 e seguenti.

Per copia conforme all'originale

Il Capo della sezione miniere

ff. di Segretario del Consiglio

Gramegna

CONSIGLIO DI STATO

Adunanza dell' 11 Marzo 1869.

IL COMITATO II.

Vista la relazione del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio delli 13 febbraio 1869. Divisione 2ª, con la quale si chiede il parere del Consiglio di Stato sul ricorso di Antonio, Antioco e Maria Giuseppe Brundu contro il Decreto del Prefetto di Cagliari del 4 aprile 1868, col quale Decreto fu conceduto a Giovanni Usai e Soci permissione di ricerca di una miniera piombifera e di zinco nel luogo detto Monti Forti Angius nel territorio d' Iglesias.

Visto il predetto Decreto del Prefetto di Cagliari

Visto il ricorso sopraccennato 20 maggio 1868.

Visto il parere del Consiglio delle miniere delli 11 settembre 1868, nel quesito che in occasione del predetto ricorso il Ministero stesso gli proponeva, cioè se la semplice omissione delle interpellanze ai proprietarj debba in tutti i casi influire sulla decadenza del permissionarj di ricerca.

Udito il Relatore.

Ritenuto che il nominato Usai e soci nel farsi a domandare alla Prefettura di Cagliari permissione di ricerca di Miniera nel luogo sopradetto esibivano una carta indicante la situazione dei limiti del terreno che si proponevano di esplorare non che i nomi e cognomi dei proprietarj del medesimo e la dichiarazione della seguita richiesta del loro assenso.

Che nell' indicazione di questi proprietarj non figuravano i nomi dei ricorrenti Brundu e la Giunta Municipale d' Iglesias interrogato dal Sotto Prefetto del Circondario dichiarava che il terreno da esplorare apparteneva tutto agli individui di cui si era chiesto l' assenso.

Che per altro sta in fatto e per attestato dello stesso Geometra Perpignano autore della pianta esibita che parte di un pendio dei mentovati Brundu è compresa nel perimetro del terreno dalla pianta stessa indicata che forma oggetto della permessa ricerca.

Che i medesimi proprietarj Brundu essendo stati richiesti del loro assenso dopo la permissione accordata, si rifiutarono di concederlo, e col ricorso di cui ora si tratta allo stesso Prefetto di Cagliari si sono fatti a domandare la revoca del permesso conceduto per non essere essi stati interpellati prima della concessione.

Che il Prefetto di Cagliari, nonostante la riserva inserita nell' art. 1° del suo Decreto, non ha stimato conveniente di provvedere sul ricorso predetto richiedendo piuttosto che su di esso si pronunci il Ministero, al quale invero in virtù dell' art. 23 della legge 20 novembre 1859 sulla Miniera vigente in Sardegna spetta solo tale facoltà.

Considerato che l' inadempimento di una formalità in un atto di pubblica Amministrazione non induce necessariamente la nullità del medesimo se non quando o così dispone espressamente la legge e la formalità in se stessa sia tale che senza di esso l' essenza dell' atto amministrativo ne resti alterata.

Che così il Consiglio delle Miniere come il Ministero nella sua relazione nel trattare il quesito se la semplice omissione dell' interpellanza ai proprietarj del fondo in cui si vuole fare la ricerca di una Miniera implichi in tutti i casi la decadenza del permesso concesso sono partiti dal vero concetto della legge secondo il quale codesta interpellanza non è una

formalità essenziale all'atto di permissione, l'essenza dell'atto è la libera disposizione della autorità governativa sopra proprietà demaniale distinta da quella del suolo ed avente su questa una specie di servitù stabilita da legge speciale per fine di utilità pubblica.

Che dagli art. 20 e 21 della suddetta legge risulta bensì che il permesso può concedersi anche senza l'assenso del proprietario del suolo e che se esso è ottenuto dev'essere unita alla dimanda ma non risulta che dallo inadempimento di tale obbligo dei ricorrentori verso la pubblica amministrazione ne venga un diritto nel proprietario di chiedere l'annullamento del permesso concesso.

Che il proprietario del suolo non avendo dalla legge alcun diritto di preferenza sugli altri scopritori, il difetto d'interpellanza preventiva non crea per lui veruna impedimento ad esercitare un diritto proprio.

Che scopo dell'interpellenza nel sistema della legge non può essere che o di porre il proprietario, nel caso dell'art 31, in grado di manifestare il suo dissenso prima che il permesso sia concedute, affinchè l'autorità non faccia un atto che rimarrebbe di niun valore, il qual caso eccezionale è fuori affetto della questione presente, o in tutti gli altri casi porgere il modo al proprietario di rappresentare alla autorità i danni, che senza niuna pubblica utilità sono per venirne a lui dalle ricerche che vogliono intraprendersi o il vantaggio maggiore che ne potrebbe egli ritrarre se a lui anzi che ad altri fossero permesso: osservazioni per altro a cui l'autorità non è obbligata di ottemperare.

Che all'interesse che il proprietario può avere di fare queste osservazioni prima della concessione del permesso si provvede egualmente colla facoltà lasciatagli intera dalla legge di poterla fare dopo, o sopra i suoi richiami l'autorità superiore può sempre revocare i permesso concesso.

Che nel caso concreto secondo l'avviso dello stesso Prefetto di Cagliari non pare vi siano ragioni sufficienti alla revoca invocata, dappoichè non risulta che i ricercatori abbiano volontariamente tratto in errore l'autorità che loro concedeva il permesso; l'errore in cui cadde la stessa Giunta Municipale d'Iglesias fa arguire la loro perfetta buona fede ed infine niuna obbiezione fu addotta che persuada a revocare la permissione data

Per tali motivi

Opina

Che non vi sia luogo a revocare il Decreto del Prefetto di Cagliari del 4 aprile 1868, con cui fu conceduto e Giovanni Usai e soci permissione di ricerca di Miniera in un luogo del territorio d'Iglesias e debba rigettarsi il ricorso dei nominati fratello e sorella Brundu contro il Decreto medesimo.

Visto il Presidente della Sezione
firmato: F. Spinola
Per estratto dal Verbale
Il Segretario della Sezione
firmato: R. Gilardini.

Per copia conforme
Il Capo della Sezione Miniere
Gramegna.

PARERE emesso dal Consiglio delle Miniere
nella sua adunanza 7 dicembre 1868, intorno a reclami dei Sigg. Talu, Coloru e soci e del cav. Paolo Antonio Nicolay
per esplorazioni minerarie nella località denominata **Seddu de is Moddiggis** in territorio d'Iglesias.

IL CONSIGLIO EC. EC.

Ritenuto in fatto

Che per Decreto del Prefetto di Cagliari 30 novembre 1862 si concedeva ad Angelo Nobilioni il permesso di ricerca di una miniera piombifera nel terreno di sua proprietà detto *Sega Porceddu*, nel territorio detto *Iglesias*, giusta i confini indicati nel Decreto ed in un tipo provvisorio, pel termine di due anni a decorrere dal giorno del Decreto medesimo, secondo risulta dal rapporto dell'Ingegnere 17 ottobre 1862; il Nobilioni avea di già avuto altro permesso di ricerca per la stessa località.

Che con Decreto 23 giugno 1865 fu accordata la proroga di un anno dal 30 novembre 1864, sebbene ne fosse tardiva la domanda, ma si tenne conto dei lavori intrapresi e della mancanza di altri concorrenti.

Che il Nobilioni cesse i suoi diritti al cav. Nicolay e questi a' 28 dicembre 1865 chiedeva un nuovo permesso di esplorazione nel punto denominato S. Giovanni detto *Iglesias* (Sega Porceddu) di cui presentava un piano regolare della superficie, nel quale, giusta i confini indicativi, si comprendeva anche la località detta *Sedda is Moddizzis*, proprietà del Coloru e vi si nota una casa colla indicazione *Casa Coloru;* ma nella domanda non si trova l'indicazione di *Sedda Moddizzis* nè quella di esserne proprietario il Coloru, ed invece si enuncia che tutto il campo di ricerca apparteneva a Nobilioni, e questa enunciazione era confermata d'attestato della Giunta Municipale.

Che fattesi le necessarie pubblicazioni, e non essendovi alcuna opposizione, era accordato il chiesto permesso con Decreto 25 aprile 1866 per la durata di due anni da quella data, e colla condizione che « qualora venissero a risultare meno esatte le indicazioni tutte fornite dal ricorrente, il presente Decreto si terrà come non avvenuto. » Anche il Decreto fu pubblicato a termini dell'art. 26 della Legge 1859

Che di seguito il Nicolay a' 23 maggio 1867 richiese estendersi il permesso di ricerca anche al minerale di zinco, del quale disse aver rinvenuto traccie nel perimetro della miniera di S. Gio. d'Iglesias, oggetto del Decreto 25 aprile 1866, e giusta il piano della superficie sopraindicate, e dopo le prescritte pubblicazioni, senza che vi fossero opposizioni, si faceva diritto a cotesta instanza con Decreto 10 luglio 1867 *ferme restando ed invariate tutte le condizioni apposte nel succitato Decreto del* 1866.

È da notare che il minerale di zinco, secondo i rapporti dell'Ingegnere, si trova nella parte del campo di ricerca detta *Sedda is Moddizzis*, che appartiene o almeno si pretende essere proprietà del Coloru.

Che Gio. Tomaso Talu li 22 luglio 1867 instava alla sua volta per la permissione di ricerca del minerale, piombifero argentino, calamina, zinco nella località *Sedda Modizzis*, terreno di proprietà del Coloru, ma per le opposizioni fatte dal Nicolay era respinto con Decreto 14 febbrajo 1868, perchè la località indicata era compresa nel campo di ricerca accordato al Nicolay coi Decreti sopraindicati.

Che quindi Talu e Coloru con instanza del 14 febbraio, 5, 7 e 27 marzo, domandarono dal Prefetto la revoca e la declaratoria della nullità o inefficacia nel loro interesse dei Decreti di permesso al Nicolay 25 aprile 1866 o 10 luglio 1867 per quanto riguarda la località *Sedda is Modizzis*, perchè non si era ricercato nè ottenuto il consenso del proprietario Coloru nè si era indicato il suo nome fra i proprietari dei terreni compresi nella concessione,

e però si era contravvenuto al disposto degli articoli 20 o 21 della Legge 20 novembre 1859: ma il Prefetto di Cagliari rigettava anche cotesta instanza con Decreto 2 aprile 1868, ritenendo che la omissione della richiesta del consenso del proprietario, o della indicazione del suo nome nella domanda di permesso non porta alla nullità di pieno diritto del Decreto, e che le circostanze tutte della specie, dimostranti la buona fede del Nicolay e i lavori per tanti anni e senza reclami eseguiti e dai quali si aveva di già un prodotto, consigliavano a mantenerlo nella datagli permissione.

Che contro tutti i sopraindicati Decreti del Prefetto di Cagliari. Coloru e soci ricorrevano al Ministero colla domanda del 28 aprile ultimo ed altre di seguito, ed il Consiglio delle Miniere richiesto di suo parere su questi reclami nell'adunanza 3 luglio, considerando che il permesso di ricer a accordato al Nicolay col Decreto 25 Aprile 1866 era cessato col 25 Aprile 1868, e però mancava il soggetto della controversia, fu di parere.

» Non doversi dar corso alle instanze dei ricorrenti i quali potranno presentare le loro » osservazioni quando sarà pubblicata la nuova domanda che farà il Nicolay per continuare » i lavori di ricerca.

Che il Ministero, su questo parere, li 7 luglio scriveva al Prefetto che: — 1° l'Amministrazione non dovesse occuparsi di quanto per il passato si è fatto. — 2° il Nicolay presenti la sua domanda regolare di rinnovamento del permesso nel perimetro che crederà conveniente. Ciò fatto si udiranno le osservazioni dei ricorrenti e l'Amministrazione potrà decidere allora con maggior facilità o nel senso della legge o dell'equità, e perciò il Nicolay non può proseguire i lavori sul permesso già scaduto, nè può essere autorizzato a proseguirli se prima non presenti una nuova domanda.

Che all'appoggio di questa risoluzione Ministeriale Coloru e Comp. li 14 Luglio presentavano al sottoprefetto nuova domanda per permesso di esplorare la località *Sedda is Moddizzis*, sia per piombo e calamina, zinco, sia per qualunque altro minerale, e domanda presentava il Nicolay li 31 luglio per simile permesso nella miniera S. Gio. di Iglesias *(Sega Porceddu e Sedda Moddizzis*, che da lungo tempo coltiva e giusta il piano regolatore: e rispettivamente i richiedenti si opponevano alle suddette domande.

Che dal Prefetto venivano rimessi al Ministero tutti li atti, in quanto che il giudizio sulle diverse instanze dipende principalmente dal definire se Nicolay meritasse preferenza pel precedenti Decreti e pei lavori eseguiti, e quale sia la vera interpretazione ed effetto della risoluzione ministeriale 7 luglio.

Che il Consiglio è richiesto dal Ministero del suo parere sulle instanze e reclami sopra enunciati, nonchè sopra le ulteriori memorie e documenti presentati rispettivamente delle parti contendenti.

Che in queste memorie Nicolay intende sostenere: 1° che i suoi lavori per la esplorazione della Calamina sono in un terreno che apparteneva al Coloru, ma che da costui fu ceduto ad Adriano *Carteau* per atto del 29 Aprile 1861, del quale unisce copia. — 2° Che nel 1860 Coloru chiese permesso di ricerca nella stessa località ora in questione, ma fu respinta la sua domanda, perchè la località suddetta era compresa nel campo concesso a Mobilioni fin dal 1858. — 3° Che simile sorte ebbe una domanda del Coloru nel 1861 ed altra di Angelo Perpignano nel 1863. — 4° Che per la stessa ragione fu respinta nel 1864 una seconda domanda del Coloru. — 5° Che negli anni 1864 e 1865 il Nobilioni prima e quindi il Nicolay hanno lavorato nella proprietà del Coloru senza opposizione. — 6° che nel 1865 il Coloru non solo assentiva ai lavori del Nicolay ma prestavasi alla costruzione di una casa ed opifici nella di lui proprietà eretti dal Nicolay per la coltivazione della Miniera.

Che il Coloru e soci contraddicono a tutti questi appunti del Nicolay sostenendo: — 1° essere rimasta ineseguita la permuta a Carteau, nè riguardava il terreno in questione. — 2° Non aver mai consentito ai lavori in Sedda Moddizzis dal Nicolay eseguiti con inganno o violenza e dal Coloru ignorati, ed insistono a dimostrare che il Nicolay non può accampare alcun diritto per Decreti di permissione del 1866 o 1867 viziati di nullità, ed in tutti i casi inefficaci, sia per le condizioni opposte nei Decreti medesimi, sia pel decorrimento del ter-

mine assegnatovi, come ritennero il Consiglio delle Miniere nel voto 3 luglio ed il Ministero nella risoluzione 7 luglio dallo stesso Nicolay eseguiti colla sua domanda del 31 luglio per nuovo permesso di ricerca.

Che dai documenti presentati o rimessi dalla Prefettura risultano altresì i seguenti fatti:

1° Che fin dal 1866 il Nicolay ha estratto, previa regolare licenza, varie quantità considerevoli di piombo, ricavate dalla Miniera *Sega Poreddu*.

— 2° Che nel 12 febbraio 1868 il Nicolay richiedeva il permesso di esportazione dalla Miniera in Sedda Moddizzis di tonnellate 1000 minerale zincifero (Calamina) di già scavato, e gli era accordato con Decreto 2 aprile

— 3° Che il 6 aprile 1868, quando non era ancora decorso il termine assegnatogli, il Nicolay presentava instanza per dichiararsi scoverta la Miniera di piombo e di zinco da lui esplorata pei decreti 25 aprile 1866 e 10 luglio 1867.

4° Che per questa domanda il Prefetto con nota 23 aprile n° 2731 invitava lo Ingegnere a riconoscere lo stato dei lavori e lo Ingegnere con Verbale 12 luglio 1868, constatato che la miniera di piombo è nel versante orientale detto Sega Poreddu e della montagna che è quasi centro del campo di ricerca e quella di calamina nel versante occidentale *Sedda is Mudizzis*, crede che in vista dei lavori eseguiti e dei risultati ottenuti nella produzione del piombo e della calamina indicativi, si possa a senso dell'art. 35 della legge una tale miniera dichiarare scoperta e concessibile qual miniera di piombo e zinco.

Tutti questi fatti vennero alla conoscenza del Ministero e del Consiglio dopo la risoluzione 7 luglio, ed il Verbale 12 fu rimessa dal prefetto colla nota del 1° settembre.

Che contro questo verbale e la proposta dichiarazione di scoperta Coloru e soci li 31 agosto 1868 reclamavano al Ministero come fatto in contraddizione della relazione 7 luglio, e per la stessa ragione presentavano altre varie instanze, perchè dalle autorità locali si permetteva al Nicolay di continuare i lavori di ricerca e di costruzione di case e di opifici in *Sedda is Mudizzis*.

Che il Ministro, mentre per non pregiudicare le varie pretese e non permettere il deperimento dei lavori esistenti, li 22 luglio avea richiesto dal prefetto le opportune proposte per la conservazione di quelli esistenti nei terreni contestati, e vi provvedeva colla nota 21 agosto destinandovi due compagnie di minatori di sei minatori ciascuna, coadiuvati da sei manuali, a disposizione dell'esploratore, richiedeva altresì, per istruire nel modo il più completo la pratica, maggiori notizie sullo stato dei luoghi e dei lavori e se fosse possibile costituire due coltivazioni distinte per le miniere di calamina e per quella di piombo

Che l'Ingegnere delle miniere, come da nota del Prefetto 24 settembre, rispondeva ai fattigli quesiti. — 1° che tutti i lavori di ricerca di calamina eseguiti dal Nicolay trovansi nei terreni del Coloru, secondo l'atto di compra da lui prodotto nella sua domanda di ricerca (porta la data del 16 settembre 1860). — 2° I lavori consistono negli scavi a cielo scoperto e nei pozzi menzionati nel verbale 12 luglio nonchè in due intraprese gallerie di ribasso, ed havvi poi come opere necessarie una strada carreggiabile per il trasporto del minerale ai forni di calcinazione presso Gonnesa, ed una comoda casa di abitazione. — 3° I lavori della miniera di piombo concentrati in terreno d'Angelo Nobilioni. — 4° Le due miniere di piombo e di zinco, quali attualmente si conoscono, si possono coltivare non solo indipendentemente l'una dall'altra, ma è fattibile per la posizione dei giacimenti metalliferi loro propri di assegnare a ciascuna di esse un distinto e conveniente campo di lavorazione. — 5° E qualora le due miniere debbano essere oggetto di due concessioni separate la concessione di quella di calamina cadrebbe per intiero in terreno del Coloru.

Che il signor Henfrey, direttore della Società *Gonnesa Mining Company limited*, colla quale il Nicolay avea convenuto sin dal gennaio 1867 per dare un maggior sviluppo alla coltivazione della miniera, ed il procuratore del Nicolay li 5 ottobre rimostravano contro la possibilità e la convenienza di dividere in due concessioni il campo coltivato attualmente dal Nicolay e dalla Società sui due versanti, ed insistevano perchè nella concessione sia il Nicolay preferito, e con altra instanza poi chiedeva che nel frattempo e durante la vertenza

col Coloru gli si permettesse riprendere i lavori nel terreno Sega Poreddu sul quale non versa contestazione alcuna; ed il Ministero con la nota 3 novembre scriveva al prefetto di assentire a quest'ultima richiesta, senza nulla pregiudicare alla controversia sul terreno *de is Mudizzis*.

Che conosciuta cotesta disposizione ministeriale la Società Colom con istanza 21 novembre chiedeva che lo stesso permesso le si accordasse per eseguire lavori di ricerca in Sedda Mudizzis.

Ritenuti i superiori fatti,

Considerato che le domande 14 luglio 1867 di Talu Coluru e Compagni e 31 luglio di Nicolay sulle quali si dovrebbe provvedere sono dirette ad ottenere il permesso di ricerca di minerali di piombo e zinco nella stessa località Sedda Moddizzis, che dal Coloru si vuole come il solo campo delle sue ricerche e dal Nicolay si vuole compresa nel campo già vasto sotto il titolo di San Giovanni d'Iglesias, riunendosi l'altra miniera *Sega Poreddu*

Che dalla lettera e dallo spirito della legge 20 novembre 1859 e specialmente dalle disposizioni del capitolo 2 del titolo 3, risulta evidente che i permessi di ricerca suppongano un terreno inesplorato, una miniera d'incerta coltivazione, e però la legge alcuni favori, e riconosce dei diritti a colui che mercè le sue investigazioni ed il rischio dei suoi capitali scuopre una nuova miniera.

Che nella specie, dopo i lavori intrapresi nella detta località di alquanti anni e la estrazione fattane del minerale tanto di calamina che di piombo e specialmente dopo il verbale del 12 luglio invece di une miniera da ricercarsi e da scoprirsi si ha una miniera scoperta, coltivata e concessibile.

Che i dubbi sparsi in termini generali e senza alcun appunto speciale sulla veridicità del verbale suddetto sono contraddetti dal fatto dell'estrazione delle mille tonnellate di calamina permessa col decreto 14 febbraio 1868, dalla domanda del 6 aprile 1868 e dall'invito di accedere sui luoghi diretto dal prefetto li 28 detto stesso mese all'ingegnere e finalmente dal ricorso della medesima Società Coloru del 31 agosto 1868.

Che non si può neanco attendere la obbiezione alla efficacia di questo verbale, desunta da che vi si procedeva sulla istanza del Nicolay che non avea un titolo legittimo di ricercatore sia per i vizi dei decreti 5 aprile 1866 e 20 luglio 1867, sia perchè spirato il termine coi predetti decreti assegnatogli, com'era dichiarato nel decreto ministeriale 7 luglio 1868, imperocchè è da osservare: — 1° Che senza pregiudicare la questione della legittimità dei lavori di ricerca in *Sedda Mudiggis* eseguiti dal Nicolay sui decreti del 1866 e 1867, ed anco ammesso, per ipotesi, che vi sia difetto in questi decreti, non si può negare e distruggere il fatto dei lavori e la esistenza della miniera in istato di coltivazione nel campo di ricerca, oggetto del decreto di permissione del 25 aprile 1866 e 10 luglio 1867. — 2° Che la domanda per la dichiarazione di scoperta del 6 aprile 1868 era fatta prima della decorrenza del termine dei due anni accordata al Nicolay col decreto 25 aprile 1866, e, d'altronde, per l'art. 35, anche scorso il termine d'uffizio si procede alla dichiarazione medesima. — 3° Che se colla nota 7 luglio, oltrecchè emessa nella ignoranza dei fatti sopraindicati, e nel supposto di trattarsi ancora di miniera non concessibile, il Ministero scriveva non dovere l'amministrazione occuparsi di quanto per il passato si è fatto, ritenendo decaduto il Nicolay, non poteva, nè volle annientare lo stato reale delle cose e privare il Governo del diritti di dichiarare d'ufficio scoperta la miniera in questione, e per la stessa ragione non poteva cotesto diritto del Governo essere pregiudicato dalla esenzione data dal Nicolay e da Coloru alla risoluzione ministeriale suddetta, la quale, giova ripeterlo, col dichiarare la decadenza del Nicolay implicitamente riteneva la sua qualità di ricercatore.

Che di conseguenza alle premesse, non si può continuare il procedimento sulle domande rispettive dei contendenti per permesso di ricerca, ma si deve addivenire a termini dell'art. 35 alla dichiarazione di scoperta e di concessibilità della miniera.

Che cotesto sistema fu sempre proposto dal Consiglio ed adottato dal Ministero come il più conveniente all'interesse generale dell'industria e dei privati, risparmiando atti e spese

inatili, e come il più conforme allo spirito ed alla lettera della legge.

Che colla emanazione di questo decreto non si deve però pregiudicare sulla questione della legittimità dei decreti 25 aprile 1866 e 10 luglio 1867, nè riconoscere nel Nicolay i diritti accordati dalla legge ad un legittimo ricercatore, e per maggior cautela può farsene espressa riserva.

Che sulla legittimità dei diritti pretesi dal Nicolay come ricercatore, e dei decreti di permesso di ricerca da lui ottenuti, e sulle contrarie domande della Società Coloru di nullità e di revoca di questi decreti, si può più convenientemente giudicare quando si dovrà passare alla concessione, ed anche prima se le parti ne facciano una formale instanza distinta dalla domanda di permesso di ricerca, alla quale per le ragioni sovraesposte non si può dar seguito, e bisognerà allora meglio istruire la pratica ed all'uopo:

1° Richiamare dalla Prefettura le domande che si dicono essere state presentate da Coloru nel 1860 e nel 1864; da Carteau nel 1861, e da Parpignano nel 1863, e i decreti di rigetto di coteste domande, e la domanda 22 luglio 1867 del Talu, e le altre del 14 febbraio, 5, 7 e 27 marzo 1868.

2° Con maggior precisione accertare, tenendo presenti le operazioni e documenti della Società Coloru nelle sue instanze 20 ottobre e 21 novembre, se tutti i lavori per la miniera di Calamina eseguiti dal Nicolay sieno nel terreno del Coloru, ovvero anche nel terreno che sebbene compresi nell'atto di compra di *Sedda Moddizzis*, fatto da Coloru nel 16 settembre 1860, si cesse da costui al Carteau per l'atto di permuta 29 aprile 1861, e nel terreno del sacerdote De Villa.

3° Se in vista dei lavori, sia per la miniera di Calamina, sia per quella di Piombo, esistenti in altri terreni non appartenenti al Coloru, e delle osservazioni contenute nelle instanze Krafft e Henfrey del 5, 12 e 15 ottobre, sia possibile e conveniente la divisione in due concessioni distinte, ammessa nel parere dell'ingegnere, 24 settembre.

4° Se vi siano vestigi di lavori che si dicono eseguiti dal Mobilloni e dal Nicolay nel 1864 e 1865 nel terreno di Coloru, e nell'affermativa, l'importanza di questi lavori; alle quali verifiche ed accertamenti si dee procedere in contraddizione delle parti regolarmente intimate.

Per le premesse

Il Consiglio è d'avviso

Che senza attendere le rispettive domande Nicolay, Coloru e C., per permesso di ricerca di minerali, di zinco e piombo nella località *Sega Porceddu* e *Sedda Moddizzis* — e riservato lo esame delle altre instanze sulla legittimità ed efficacia o meno dei decreti 26 aprile 1866, e 10 luglio 1867, e delle ragioni di preferenza nella esplorazione della miniera in *Sedda Moddizzis* pretesa rispettivamente dalle parti contendenti, si proceda alla dichiarazione di scoperta e concessibilità della miniera giusta il verbale del 12 luglio ultimo, salvi i diritti del Governo a dividere in due distinte concessioni le miniere di piombo e calamina, e alla scelta dei concessionari.

Per copia conforme
GRAMEGNA.

Firenze, 1869. — Stab. Civelli.